



ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO I

V. Moncenisio, 24 – 10042 Nichelino (TO) - tel. 0116809090

mail: TOIC8A5005@istruzione.it - pec: TOIC8A5005@pec.istruzione.it - C.F. 94073500012
www.icnichelinouno.edu.it



I.C. - NICHELINO I
Prot. 0006773 del 01/07/2021
(Uscita)

Regolamento d'Istituto - Parte seconda

Regolamento di funzionamento

degli Organi collegiali

Approvato dal Consiglio di Istituto il 28/06/21 con delibera n. 15

Indice

TITOLO I. GLI ORGANI COLLEGIALI	3
Art. 1. - Gli Organi collegiali	3
Art. 2. - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	3
Art. 3. - Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni	3
Art. 4. - Programmazione delle attività degli organi collegiali	4
Art. 5. - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali	4
Art. 6. - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale	4
TITOLO II. IL COLLEGIO DEI DOCENTI	4
Art. 7. - Composizione, insediamento e programmazione	4
Art. 8. - Coordinamento dell'attività del collegio dei docenti	5
Art. 9. - Verbale e approvazione	5
TITOLO III. CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE	5
Art. 10. - Composizione, insediamento e programmazione	5
Art. 11. - Coordinamento dell'attività del consiglio di classe o di interclasse	6
Art. 12. - Verbale e approvazione dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe	6
TITOLO IV. CONSIGLIO DI ISTITUTO	6
Art. 13. - Composizione	6
Art. 14. - Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto	6
Art. 15. - Convocazione del consiglio di istituto	7
Art. 16. - Verbale e approvazione	7
Art. 17. - Pubblicità degli atti	7
TITOLO V. GIUNTA ESECUTIVA	8
Art. 18. - Composizione	8
Art. 19. - Adunanze	8
Art. 20 - Entrata in vigore	8

TITOLO I. GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1. - Gli Organi collegiali

- Le decisioni riguardanti la vita scolastica, i percorsi formativi e le scelte organizzative spettano agli Organi collegiali e al Dirigente scolastico, nel rispetto di ruoli e competenze.

Art. 2. - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

- La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

In caso di urgenza, si dispone la convocazione straordinaria, per la quale il preavviso può essere di sole ventiquattro ore.

- Il Dirigente ha la facoltà di convocare le riunioni anche in modalità telematica.
- La convocazione avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio o apposita mail, diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale, quando si tratta dei componenti del Consiglio d'Istituto e dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. In ogni caso pubblicazione dell'avviso all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

Per il personale interno la convocazione è effettuata tramite circolare interna e pubblicazione all'albo.

- La convocazione è firmata dal Presidente dell'organo collegiale stesso.
- La nota di convocazione deve indicare l'o.d.g. da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

All'inizio della seduta, è possibile inserire altri punti all'o.d.g.

- Di ogni seduta dell'Organo collegiale viene redatto apposito verbale in formato digitale, validato e conservato nelle modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale.
- L'approvazione del verbale può avvenire seduta stante su esplicita richiesta motivata da ragioni di urgenza.
- Gli Organi collegiali sono convocati in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.
- Alle riunioni degli Organi collegiali possono partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, soggetti esterni all'istituzione per la consultazione su materie particolarmente complesse e per lo svolgimento di tirocini, ricerche, indagini scientifiche.

Art. 3. - Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni

- L'Organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 4. - Programmazione delle attività degli organi collegiali

- Ciascuno degli organi collegiali, con esclusione del consiglio di disciplina degli alunni, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri (*Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento*).

Art. 5. - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

- Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi dell'Istituto; pertanto, prima di esprimere il proprio parere e adottare le proprie delibere, può consultare gli altri Organi di gestione della Scuola.
- Gli Organi Collegiali dell'Istituto esercitano il loro mandato in conformità alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6. - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

- Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

TITOLO II. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 7. – Composizione, insediamento e programmazione

- Il collegio dei docenti è costituito da tutti i Docenti in servizio nell'Istituto, compresi i Docenti assunti a tempo determinato.
- Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
- Si riunisce, di norma, nei periodi stabiliti dal *Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento* (art.4) ed ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

- La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per tutti i Docenti in servizio nell'Istituto, compresi i Docenti assunti a tempo determinato. In caso di assenza o impedimento, occorre darne comunicazione immediata e presentare, non oltre tre giorni dalla data dello svolgimento della seduta collegiale, adeguata certificazione giustificativa.

Art. 8. - Coordinamento dell'attività del collegio dei docenti

- Per il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni del precedente art. 5.

Art. 9. - Verbale e approvazione

- Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Presidente a un docente del Collegio stesso.
- Il Segretario redige apposito verbale di ogni seduta, indicando, per ciascun argomento all'ordine del giorno, i punti principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni.
- Nel verbale sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui un intervento o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, possono essere riportate testualmente dichiarazioni o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.
- Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva oppure si intende approvato senza darne lettura se è stato pubblicato in bacheca docenti e non pervengano entro cinque giorni dalla pubblicazione richieste di rettifica o integrazione alla casella vicepresidenza@icnichelinouno.edu.it. A richiesta di uno o più componenti, il verbale può essere integrato con eventuali dichiarazioni dettate in modo chiaro e inequivocabile o presentate in forma scritta. Nei casi di modifica del verbale originario pubblicato in bacheca, nella prima seduta utile esso verrà letto e approvato integralmente.

TITOLO III. CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Art. 10. – Composizione, insediamento e programmazione

- I Consigli sono così composti:
 - ✓ Consiglio di Intersezione (scuola dell'infanzia): Docenti delle sezioni dello stesso plesso e Rappresentanti dei Genitori eletti all'inizio dell'anno scolastico;
 - ✓ Consiglio di Interclasse (scuola primaria): Docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso e Rappresentanti dei Genitori eletti all'inizio dell'anno scolastico;

✓ Consiglio di Classe (scuola secondaria): Docenti di classe e Rappresentanti dei Genitori eletti all'inizio dell'anno scolastico.

- Si riuniscono in via ordinaria nei periodi stabiliti dal *Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento* (art.4) e in via straordinaria ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o la maggioranza dei componenti ne faccia espressa richiesta scritta e motivata.

Art. 11. - Coordinamento dell'attività del consiglio di classe o di interclasse

- Le riunioni del consiglio di classe o di interclasse devono essere coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 5.

Art. 12. - Verbale e approvazione dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe

- Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso all'inizio dell'anno.
- Il Segretario redige il verbale di ogni seduta.
- Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva oppure si intende approvato se viene data presa visione dopo essere stato pubblicato in bacheca docenti.

TITOLO IV. CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 13. – Composizione

- Il Consiglio di Istituto è costituito da diciannove membri, di cui otto Rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e otto Genitori.
- I Rappresentanti del personale docente sono eletti dal corrispondente personale in servizio nell'Istituto; quelli del personale ATA dal corrispondente personale in servizio nell'Istituto; quelli dei Genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio.
- Il Consiglio dura in carica per tre anni.

Art. 14. - Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto

- Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
- L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
- Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

- È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- A parità di voti è eletto il più anziano di età.
- Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 15. - Convocazione del consiglio di istituto

- La prima convocazione del neoeletto consiglio d'istituto è disposta dal Dirigente scolastico entro il ventesimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti.
- Le convocazioni successive sono disposte dal Presidente del Consiglio.
- Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 16. - Verbale e approvazione

- Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite a un docente del Consiglio stesso.
- Il Segretario redige apposito verbale di ogni seduta, indicando, per ciascun argomento all'ordine del giorno, i punti principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni.
- Nel verbale sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui un intervento o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, possono essere riportate testualmente dichiarazioni o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.
- Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 17. - Pubblicità degli atti

- La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, avviene mediante pubblicazione sul sito web www.icnichelinouno.edu.it, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso, anche in formato tabellare, o, se previsto dalla norma, all'ALBO PRETORIO.
- La pubblicazione avviene entro il termine di quindici giorni dalla relativa

seduta del Consiglio.

- Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

TITOLO V. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18. - Composizione

- Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un Docente, una unità del personale ATA e due Genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della giunta stessa.
- Come il Consiglio di Istituto, la Giunta dura in carica tre anni.

Art. 19. - Adunanze

- La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente.

Art. 20 – Entrata in vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1/09/21.